



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Franco Bolner

INFORMATIVA N. 226 - 25 GIUGNO 2014

AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Fiscale

BONUS IN BUSTA PAGA: CONVERTITO IN LEGGE IL DL N. 66/2014

RIFERIMENTI

- Legge n. 89 del 23 giugno 2014 di conversione del DL n. 66 del 24 aprile 2014

IN SINTESI

Il DL n. 66/2014, istitutivo del bonus 80 euro, è stato convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014.

Rispetto al testo originario della norma, si segnala principalmente la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 1 che, da un lato, prevede ora il recupero del bonus, da parte del sostituto d'imposta, mediante la compensazione sul Mod. F24 (utilizzando il codice tributo 1655) e, dall'altro, non fa più alcun richiamo all'utilizzo, ai fini in esame, delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, nell'ipotesi di incapienza delle stesse, dei contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga con la conseguenza che il recupero del bonus può avvenire utilizzando qualsiasi tributo e contributo che transita nel Mod. F24. La modifica legittima, di fatto, quanto effettuato dai sostituti d'imposta già nel Mod. F24 presentato lo scorso 16 giugno.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

il mondo delle
PAGHE

SCHEDA OPERATIVE
lavoro



RIPRODUZIONE VIETATA

Il DL n. 66/2014, istitutivo del bonus 80 euro (art. 1), è stato convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014. Come si avrà modo di evidenziare, le novità apportate in sede di conversione in legge consentono di superare le numerose perplessità sorte nella fase iniziale di corresponsione e recupero del bonus.

COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

Rispetto al testo originario della norma, assume fondamentale rilevanza la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 1 che,

- da un lato, prevede ora il **recupero del bonus**, da parte del sostituto d'imposta, **mediante la compensazione sul Mod. F24** utilizzando il **codice tributo 1655** istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 (cfr Aggiornamento AP n. 168/2014) e,
- dall'altro, **non fa più alcun richiamo all'utilizzo**, ai fini del recupero in esame, delle **ritenute disponibili in ciascun periodo di paga** e, nell'ipotesi di incapienza delle stesse, dei **contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga**.

Nella sua **nuova formulazione**, il comma 5 dell'art. 1 **legittima di fatto quanto effettuato** dai sostituti d'imposta già **nel Mod. F24** presentato lo scorso **16 giugno** ed in particolare la **compensazione del bonus** mediante il **codice tributo 1655** utilizzando:

- **qualsiasi tributo e contributo** esposto nel **Mod. F24** con la possibilità, nell'ipotesi in cui non vi sia sufficiente capienza per il suo recupero integrale su un unico Mod. F24, di recuperare il bonus residuo nei mesi successivi;



La compensazione in oggetto non avviene, dunque, subordinatamente alla disponibilità e nel limite delle ritenute da lavoro dipendente e assimilato e dei contributi previdenziali dovuti per dipendenti/collaboratori ma è, invece, estesa a qualsiasi tributo e contributo che transita nel Mod. F24.

- **debiti fiscali o contributivi relativi anche a periodi di paga diversi** rispetto a quello di riconoscimento al lavoratore del bonus in oggetto.



Non è, dunque, richiesta una "corrispondenza temporale" (periodo di riferimento nel Mod. F24) tra bonus erogato (codice tributo 1655) e ritenute (codici tributo 1001, 1004, ecc.) e contributi utilizzati ai fini del relativo recupero. Ciò semplifica notevolmente l'operato dei sostituti d'imposta, specie di quelli che corrispondono le retribuzioni nel mese successivo a quello di maturazione per i quali, come noto, si assiste ad uno sfasamento temporale del versamento dei contributi e delle ritenute relative al medesimo periodo di paga. Per questi sostituti d'imposta il vincolo della "corrispondenza temporale" tra bonus, ritenute e contributi avrebbe, da un lato, posticipato l'inizio del recupero sulle ritenute del bonus erogato con le retribuzioni di maggio (le ritenute delle retribuzioni di maggio – corrisposte a giugno – saranno infatti versate con il Mod. F24 del 16 luglio) e, dall'altro, avrebbe comportato un frazionamento del bonus da recuperare su deleghe di versamento con scadenze diverse in funzione della data di versamento di contributi e ritenute relative al medesimo periodo di paga.

RIPRODUZIONE VIETATA

SOSTITUTI D'IMPOSTA INTERESSATI

In sede di conversione in legge è stato modificato il secondo periodo del comma 4, art. 1 con la conseguenza che sono tenuti al riconoscimento del bonus in via automatica **tutti i sostituti d'imposta** e non più, come previsto nella formulazione originaria, quelli identificati dagli art. 23 e 29 del DPR n. 600/1973 che costituiscono, comunque, la stragrande maggioranza dei sostituti d'imposta.

MISURE AGEVOLATIVE PER IL 2015

Il bonus 80 euro è stato istituito limitatamente al periodo d'imposta 2014. Il comma 1, art. 1 del DL n. 66/2014, come convertito dalla Legge n. 89/2014, conferma tuttavia un intervento strutturale, per l'anno 2015, da attuarsi con la Legge di Stabilità, volto a favorire non solo i titolari di redditi medio bassi ma anche i nuclei monoreddito con almeno due o più figli a carico che potrebbero essere rimasti esclusi dal riconoscimento del bonus 80 euro per il superamento del limite reddituale di 26.000 euro.

CARTELLE ESATTORIALI OLTRE EURO 1.500: DUBBIO ANCORA IN SOSPESO

La conversione in legge del DL n. 66/2014 non affronta il problema della compensazione del bonus nel Mod. F24 mediante il codice tributo 1655 da parte dei datori di lavoro destinatari di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro, problema che, pertanto, rimane in attesa di soluzione che, si auspica, a questo punto, avvenga ad opera dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il dubbio concerne la possibilità per i sostituti d'imposta che

- riconoscono, per espressa previsione legislativa, in automatico il bonus 80 euro al lavoratore che soddisfa i requisiti previsti e contestualmente
- hanno debiti iscritti al ruolo di ammontare superiore a euro 1.500,00 e per i quali è scaduto il termine di pagamento

di poter recuperare il predetto bonus mediante compensazione orizzontale nel Mod. F24.

Il dubbio nasce dal fatto che, in via generale, al sostituto d'imposta destinatario di cartelle esattoriali oltre i 1.500 euro è preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i "*crediti relativi alle imposte erariali*" disponibili se prima non estingue il debito scaduto (art. 31, comma 1 del DL n. 78/2010).

Posta la finalità della norma e la natura del bonus che sembrerebbero far propendere per una soluzione positiva, si rimane comunque in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

■